

COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. N. 33 del 27/07/2022

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente ordinamento EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91 e 26/93, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo statuto e dal presente regolamento sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto Comunale.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3

Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate del precedente art. 2.

2. Le citazioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.

4. Il Presidente incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capi gruppo.

5. Qualora nella conferenza dei capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esami ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Capo II LE ADUNANZE

Art. 4 Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.

2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal Presidente.

3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai consiglieri, oltre ai consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

4. Di concerto con il Sindaco, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivata da ragioni di carattere sociale che fanno

ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della comunità.

5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori della sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana.

Art. 5

Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.

2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio e della Giunta Municipale e al Segretario Comunale, il Vice-Segretario ed il responsabile dell'ufficio di Segreteria, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 6

Adunanze "aperte"

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi di interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione sentita la conferenza dei capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di

partecipazione popolari e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.

3 In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinione, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

4 Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

Capo III I CONSIGLIERI

Art. 7 Mandato elettivo

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolate dalla Legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti o affini o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture o appalti.

3. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

4. Il Consigliere Comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

5. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal consiglio in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del consigliere indicato dai relativi gruppi.

Art 8 Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione

I. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla Legge con le specificazioni previste dallo statuto.

2. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.

3. Il Presidente avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.

4. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.

5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.

6. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art. 9

Diritti dei Consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti forniti dalla legge e dallo statuto. Oltre al diritto di richiedere la convocazione, hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.

2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno dei consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, tale diritto di prendere visione dei provvedimenti, viene esercitato dai consiglieri, anche con richiesta verbale, e deve essere espletato immediatamente dal funzionario competente, durante l'orario lavorativo del giorno medesimo della richiesta.

5. I Consiglieri Comunali, anche con richiesta verbale, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti in vigore, di verbali delle commissioni consiliari, di verbali delle

altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze di determinazioni e di provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, il diritto al rilascio di copie di documenti e provvedimenti sopra descritti, deve avvenire, con immediatezza, dopo la richiesta verbale dei consiglieri comunali, nelle ore dei giorni lavorativi del Comune.

6. L'esercizio dei diritti dei consiglieri può essere adito dagli stessi, nel Comune, tutti i giorni, durante le ore lavorative.
7. Il Sindaco, i dirigenti, i responsabili delle P.O., i dipendenti comunali, hanno il dovere di assecondare e dare, con immediatezza, risposte e seguito alle richieste, anche verbali, dei consiglieri Comunali, per l'incarico elettivo degli stessi ricoperto, e per l'espletamento delle funzioni demandate dal presente Regolamento, dallo statuto e dalle vigenti leggi.

CAPO IV GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 10

I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.
2. La Conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale concorrendo a definire la programmazione e di stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo adattamento dell'attività del consiglio.
3. La costituzione dei gruppi consiliari e le attribuzioni e il funzionamento della conferenza dei capi gruppo saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art 11

Commissioni consiliari

1. Quando lo statuto lo prevede, il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire nel proprio seno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando, qualora non previsto dallo statuto, la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della Giunta.
2. Ciascuna commissione permanente è presieduta dal Presidente del Consiglio o, su sua delega, dal vice presidente della Commissione, eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale eventualmente assegnato all'ufficio del Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal dipendente designato dal sindaco.
3. Il Consiglio Comunale può nominare delle commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
4. Come previsto dal primo comma il Consiglio Comunale può, per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del consiglio stesso.
5. La costituzione, la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
4. Di individuare quale sede dell'ufficio di Presidenza la stanza al piano primo prossima a quella del Segretario Comunale, corredata di tutto l'occorrente necessario, tale da consentire al Presidente del Consiglio lo svolgimento delle sue mansioni, lasciando al provvedimento del Presidente del Consiglio la individuazione del personale assegnato.
5. Di assegnare ai gruppi di maggioranza e minoranza consiliare, come risultante dal verbale di proclamazione, due stanze da individuare.
6. Di prevedere una dotazione finanziaria a disposizione del Consiglio Comunale, attribuita alla disponibilità del Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, pari al 75% delle somme messe a disposizione del Sindaco nel fondo di riserva.
7. Di assegnare a carico del bilancio comunale beni strumentali idonei alle competenze esercitate ad indicazione del Presidente del Consiglio, con istituzione del relativo capitolo.
8. Di stabilire che, in conferenza dei capigruppo, verranno definite ogni anno le linee di utilizzo delle risorse che saranno principalmente orientate alla formazione dei consiglieri, in attività quali: seminari, convegni e corsi di aggiornamento ed altro, e per le finalità indicate dall'art. 2 dello Statuto Comunale.

Art. 13

Attribuzioni e poteri

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, l'attivazione delle commissioni consiliari e la presidenza del consiglio e delle commissioni. Inoltre, svolge le funzioni previste dallo statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento del consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza

della legge, dello statuto e del regolamento.

Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.

CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 14 Convocazione

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto integrate dal presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.
2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissione del Presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo statuto. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del consiglio è obbligatoria per legge e per lo statuto.
3. Esercita le funzioni di consigliere anziano il membro del consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, al quale spetta la presidenza provvisoria del consiglio neo eletto, fino all'elezione del Presidente.
4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta, come previsto dallo statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanei dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e riprese dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
5. Il consiglio comunale, come previsto dallo statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previste dalla legge e dallo statuto.
6. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il consiglio è convocato in adunanza straordinaria o su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
7. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocato d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

Art 15

Ordine del giorno

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti indicati con definizioni chiare, specifiche, e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli assessori nell'ambito della delega ricevuta, al presidente ed ai consiglieri comunali.

Per le proposte di deliberazione, mozione ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.

4. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, che rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

5. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

6. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 16

Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le adunanze deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della adunanza.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per le riunioni.
5. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di trentasei ore, non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data la comunicazione agli assenti almeno dodici ore prima della ripresa come previsto dall'art. 27.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima delle riunioni, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad un altro stabilito dal consiglio stesso. L'avviso di rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma cinque.
8. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 17

Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nell'adunanza ordinaria, straordinaria e urgente è pubblicato all'albo del comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario Comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno dell'adunanza- inclusi quelli aggiuntivi- viene inviata a cura della segreteria comunale : '
 - al Sindaco e agli Assessori ;
 - All'Assessorato Regionale Enti Locali ;
 - Alla Prefettura ;
 - Alle Forze dell'Ordine ;
 - Al Difensore civico ;
 - Agli uffici e agli organismi previsti dallo statuto e dai regolamenti.
3. L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione.

Art. 18

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini con le modalità dell'art. 16, comma tre. Gli atti relativi all'adunanza convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositate almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario Comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorre dell'attestazione di cui all'art. 55. quinto comma. della legge 142/90, corredata di tutti i

documenti per consentire l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarle. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun consigliere avanza formale contestazione.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della giunta, devono essere trasmesse ai capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della giunta e delle relazioni concernenti agli argomenti suddetti.

CAPO VII LE ADUNANZE

Art. 19

Validità delle adunanze

1. Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificatesi al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

2. Qualora nella seduta di ripresa non si aggiunga o venga meno il numero legale, la stessa è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio. Se le sedute di inizio e di ripresa si siano protratte oltre ventiquattro ore dall'inizio, la seduta di prosecuzione è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora in cui si è constatata la mancanza del numero legale, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Per motivi organizzativi il Presidente può, dandone verbale comunicazione posporre di alcune ore all'inizio di seduta di prosecuzione quando il suo inizio dovrebbe avvenire di notte.

3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento di due quinti dei consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo statuto richiedono una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto, e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.

5. Nel caso in cui, trascorso un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti ed a seguito dell'appello si constati

il perdurare della mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.

6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la validità della deliberazione e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione

I consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentano definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne darà atto nel verbale.

7. Il Presidente, prima di ogni votazione può fare richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, di disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, dai cinque ai quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86.

8. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti e il nominativo degli assenti al momento della chiusura della riunione.

9. Ai Consiglieri Comunali è corrisposto gettone di presenza, per la effettiva partecipazione alle sedute Consiliari, nella misura di € 25,82, fatti salvi eventuali adeguamenti di legge, a condizione che i medesimi prendano parte alla votazione di almeno un argomento, oltre " l'approvazione dei verbali delle precedenti sedute " , fra quelli iscritti all'ordine del giorno.

Art. 20

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei consiglieri.

2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento nella materia delegata, ma senza diritto di voto.

3. Sono tenuti ad illustrare le proposte dell'esecutivo e fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione.

4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 21

La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il consiglio intenda

assumere una deliberazione dalla proposta, sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

2 Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

CAPO VII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 22

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alla qualità personale di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione decide, con votazione in forma palese, se confermare l'interdizione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i capigruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.

5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i capigruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del consigliere per la durata di quella adunanza.

Art.23

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire, togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato a intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art.24

Svolgimento della discussione

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere, compreso il Presidente può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire per dieci minuti per relazionare e di norma per non più di cinque minuti per ciascuna replica.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore per ciascuno a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi, possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 25

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.
2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo e per ultimo il rappresentante dell'esecutivo per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 26

Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese ed a maggioranza.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può richiedere al Presidente, come previsto dal presente regolamento, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione senza votazione.

Art. 27

Termine dell'adunanza

1. I giorni, le ore e i tempi delle adunanze ordinarie, possono essere stabilite in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la conferenza dei capi gruppo e tenute presenti le normative legislative statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti. All'apposita conferenza dei capi gruppo deve essere invitato il Sindaco e il Segretario Comunale.

2. Il consiglio può decidere all'inizio della seduta il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre, può nel corso di un' adunanza stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione, disponendo che se ne dia atto a verbale.

4. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i capi gruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare l'assemblea per la continuazione dell'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati quelli assenti come previsto dal precedente articolo 16.

5. Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa, mentre fa carico ai capi gruppo di avvertire i componenti assenti, fermo restando che quando la ripresa dei lavori è fissata entro le trentasei ore, non è necessaria alcuna comunicazione formale ai consiglieri assenti.

CAPO VIII

LE DELIBERAZIONI

Art. 28

Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal Segretario Comunale avvalendosi del Vice Segretario o di altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai consiglieri, che hanno avuta la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso, sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o del consigliere che si ritiene offeso.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 29

Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal consigliere anziano e dal Segretario Comunale presenti all'adunanza, e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione nell'ufficio di Segreteria.

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati all'unanimità.

3. Quando un consigliere lo richiede, si dà lettura dei verbali o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tale richiesta deve essere effettuata proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

4. Nel formulare la proposta di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizione alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Art. 30

Le votazioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato

con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
5. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento, non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri votanti ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Per i regolamenti, il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria con le modifiche approvate.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 31

Forme di votazioni

I. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La

votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario Comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o NO se non l'approvano.

Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di Segreteria;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.

c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto, si considerano come non scritti.

d) quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art. 32
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previste dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un " quorum " speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno centottanta giorni.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

CAP. IX
NORME FINALI

Art. 33
Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai consiglieri comunali in carica, inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai consiglieri neo-eletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'Organo di revisione, al Difensore civico, agli Enti, Istituzioni ecc. dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.